-		
	SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.	
- ATIM ANIAT	ORDINANZA N. 30/2016	
	AUTOSTRADA A35 BRESCIA-MILANO	
	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO	
	INVERNALE	
	Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio	
	della Società di Progetto Brebemi S.p.A., concessionaria per la progettazione,	
	costruzione e gestione del collegamento autostradale Brescia-Milano (A35),	
	giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente	
	Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007	
	PREMESSO CHE	
	durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia	
	ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di peri-	
	colo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;	
	CONSIDERATO CHE	
	- detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni	
	di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;	
	- in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produr-	
	re blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non	
	impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;	
	VISTO	
Name No.	- l'art.6, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice	
	della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio	
	2010, n.120;	

	- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580	
	del 16 gennaio 2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo inverna-	
	le e in caso di emergenza neve".	
Pavis	Tutto ciò premesso e visto,	
	ORDINA	
	che tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli, che nel periodo dal 15 novem-	
	bre 2016 al 15 aprile 2017 transitano sulla Autostrada A35 Brescia-Milano in	
	entrambe le direzioni di marcia dalla progressiva chilometrica 0+000 alla	
	progressiva chilometrica 48+500, siano muniti di pneumatici invernali, ovve-	
	ro abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.	
	Nel periodo di vigenza dell'obbligo i motocicli possono circolare solo in as-	
	senza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.	
	Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati	
	secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e suc-	
	cessive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE,	
	muniti del previsto marchio di omologazione.	
	I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali	
	sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	
	10 maggio 2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza	
	per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono al-	
	tresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle cate-	
	gorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già	
	in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro	
	delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 "Norme concernenti le ca-	

tene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".	
 I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili	
 con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di im-	
 piego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costrut-	
 tori del veicolo e del dispositivo.	
 I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.	
 Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e	
 N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire	
condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.	
 Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale	
 conforme a quella di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle In-	
 frastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 del 16 gennaio 2013 "Direttiva sul-	
 la circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve".	
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del-	
 la Regione Lombardia ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrut-	
 ture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D, Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.	

 La presente ordinanza è pubblicata sul sito internet www.brebemi.it e consul-	
 tabile nella sezione "Ordinanze".	
 Brescia, lì 25 ottobre 2016	
Società di Progetto Brebemi S.p.A.	
 Il Direttore di Esercizio	
Ing. Gipseppe Mastroviti	
Moroba	